



Dott. Giorgio Berta  
Rag. Mirella Nembrini  
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI

Dott. Antonio Aldeghi  
Dott.ssa Marina Asperti  
Dott.ssa Valentina Bonomi  
Dott. Massimiliano Brioschi  
Dott. Valerio Chignoli  
Dott. Enzo Colleoni  
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz  
Dott.ssa Sabrina Durante  
Dott.ssa Valentina Ferri  
Dott.ssa Francesca Ghezzi  
Dott.ssa Silvia Gibillini  
Dott.ssa Valeria Gualtieri  
Dott. Walter Larici  
Dott.ssa Elisa Marcandalli  
Dott. Massimo Medici  
Dott. Andrea Medolago  
Dott. Luigi Nespoli  
Dott.ssa Sara Nicoli  
Dott. Franco Patti  
Dott. Riccardo Rapelli  
Dott. Massimo Restivo  
Dott.ssa Marilena Rota  
Dott.ssa Laura Santini  
Dott. Edoardo Scaini  
Dott.ssa Clara Sterli  
Dott. Guido Tisi  
Dott.ssa Simona Vavassori  
Dott. Federico Vicari  
Dott.ssa Simona Zambetti  
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Luca Brevi  
Dott.ssa Elena Del Bello  
Dott.ssa Jessica Gambirasio  
Dott.ssa Francesca Gerosa  
Dott.ssa Alessia Gusmini  
Dott.ssa Susan Mossi  
Dott. Daniel Vanoli

Circolare n. 34 del 31/05/2022

**Oggetto: Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica relativi al primo e al secondo trimestre 2022**

Il 13 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 13/E/2022 che contiene chiarimenti in materia di crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica nei primi due trimestri 2022.

La panoramica dei bonus comprende attualmente:

- il credito d'imposta per "imprese energivore" relativo al primo trimestre 2022;
- il credito d'imposta per "imprese energivore" relative al secondo trimestre 2022;
- il credito d'imposta per "imprese non energivore".

**1) Credito d'imposta per "imprese energivore" relativo al primo e al secondo trimestre 2022**

Il credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica, durante il primo e secondo trimestre 2022, è riconosciuto alle imprese:

- "a forte consumo di energia elettrica" (art. 3 D.M. 21.12.2017);
- che abbiano subito un **incremento significativo, superiore al 30%, del costo medio dell'energia elettrica per kWh**, al netto delle imposte ed eventuali sussidi, calcolato **tra il quarto trimestre 2021 e il quarto trimestre 2019 (credito relativo al I trimestre 2022), ovvero fra il primo trimestre 2022 e il primo trimestre 2019 (credito relativo al II trimestre 2022)**. Si tiene conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Ai fini della determinazione dell'**incremento significativo** si precisa che:

- **ai fini del calcolo del costo medio per kWh** della componente energetica si tiene conto della voce in fattura "**spese per la materia energia**", non rilevando gli oneri accessori diretti e/o indiretti (per esempio le spese di trasporto e le imposte inerenti all'energia);

- **le spese si considerano sostenute previo possesso delle fatture di acquisto;**
- **per “sussidi”, da nettizzare al calcolo**, si intendono i sussidi economici riconosciuti in conto esercizio sull’energia elettrica;
- in relazione al credito del primo trimestre 2022, **per le imprese non costituite al 01.10.2019, si assume, come parametro di riferimento, 59,91 euro/MWh**; per il credito del secondo trimestre, **per le imprese non costituite al 01.01.2019, il parametro di riferimento è di 69,26 euro/MWh.**

Il credito d’imposta, relativo al **I trimestre 2022**, è stabilito **in misura pari al 20% della spesa sostenuta per la componente energetica**, acquistata ed effettivamente utilizzata; costituisce **presupposto** per l’applicazione della disposizione, il **sostenimento di spese per la componente energetica** acquistata o prodotta ed effettivamente utilizzata nel periodo **dal 1° gennaio al 31 marzo 2022**.

Il credito d’imposta, invece relativo al **II trimestre 2022**, è stabilito **in misura pari al 25% della spesa sostenuta per la componente energetica**, acquistata ed effettivamente utilizzata; costituisce **presupposto** per l’applicazione della disposizione, il **sostenimento di spese per la componente energetica** acquistata o prodotta ed effettivamente utilizzata nel periodo **dal 1° aprile al 30 giugno 2022**.

## **2) Credito d’imposta per “imprese non energivore”**

Viene riconosciuto **un credito d’imposta**, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti **per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022**, in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette imprese energivore).

Tali imprese possono beneficiare del contributo a condizione che **il prezzo di acquisto della componente energia calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022**, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, **abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019**.

Ai fini della determinazione dell’**incremento significativo** vale quanto sopra riportato per le “imprese energivore”

**Il credito d’imposta per le imprese “non energivore”, relativo al secondo trimestre 2022, è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata.**

## **3) Utilizzo del credito d’imposta**

I crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica **sono utilizzabili:**

- **entro il 31.12.2022;**

- esclusivamente in compensazione in modello F24, con disapplicazione dei limiti generali di compensazione (per i codici tributo si rinvia alla circolare di Studio n. 30 del 12.05.2022);
- con facoltà di cessione solo per intero, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 9 del D.L. 21/2022.

Si precisa che **il termine iniziale di fruizione** decorre dal momento di maturazione del credito e di sostenimento delle relative spese purchè documentato da fatture e **può dunque essere antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento.**

**L'utilizzo parziale di un credito in compensazione tramite modello F24 impedisce la cessione della quota non utilizzata**, essendo ammessa solo la cessione "per intero".

Il cessionario fruisce del credito con le stesse modalità del cedente, entro comunque la data del 31.12.2022.

Per consulenza specifica in materia lo Studio può indirizzarvi a società specializzate che potranno supportarvi nel calcolo del credito d'imposta.

Cordiali saluti.

***Studio Berta Nembrini Colombini & Associati***